

FOGLIO INFORMATIVO

PEGNO

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: Farbanca Spa

Sede legale: Via Irnerio, 43/b – 40126 Bologna

Sede amministrativa: Via Irnerio, 43/b – 40126 Bologna

Indirizzo telematico: www.farbanca.com

Codice ABI: 3110

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia : 5389

Gruppo bancario di appartenenza: GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA.

Direzione e Coordinamento: GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA

Numero di iscrizione al Registro delle imprese : 01795501202

Sistemi di garanzia cui la Banca aderisce:

- Fondo Interbancario per la tutela dei depositi
- Fondo nazionale di garanzia

Capitale sociale: Euro 28.242.100 i.v.

Riserve: Euro 5.679.190

Caratteristiche e rischi tipici

Con questa garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili o crediti – il garante (cliente debitore o terzo altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto ad altri creditori. La garanzia nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del credito sono pegni, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.Lgs. n. 213/1998 e Testo Unico Finanza).

Tra i principali rischi va tenuto presente:

in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Gestione accentrata	<i>Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari dematerializzati e non, presso società autorizzate.</i>
Strumenti finanziari	<i>Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, obbligazioni, titoli di Stato, ed altri titoli di debito, quote di fondi comuni di investimento.</i>
Strumenti finanziari dematerializzati	<i>Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea, ed evidenziati con mere scritture contabili.</i>

CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese ed oneri

Non è prevista l'applicazione di commissioni o spese a carico del garante per il rilascio della garanzia.

Eventuali oneri fiscali sono a carico del cliente.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

PEGNO

Costituzione ed estensione del pegno

I titoli ed i valori sono costituiti in pegno per il loro intero valore, a favore della Banca, in garanzia dei crediti vantati dalla stessa per capitale, interessi ed ogni altro onere accessorio, rivenienti dalle linee di credito concesse al soggetto beneficiario cui fa riferimento l'atto di pegno.

Il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altra operazione di credito diretta o indiretta, già eseguita o da eseguirsi, nonché di ogni somma, liquida o no, di cui lo stesso beneficiario dovesse risultare debitore verso la Banca per qualunque debito, attualmente in corso o che dovesse sorgere in futuro, da qualsiasi titolo e da qualsiasi tipo di operazione.

Il pegno permane fino a completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite, loro rinnovi e proroghe.

Autorizzazione al reimpiego dei controvalore di titoli scaduti

Nel caso di costituzione in pegno di obbligazioni della Banca, buoni fruttiferi o certificati di deposito emessi dalla Banca, o di titoli emessi dallo Stato o da Enti Territoriali, ove il cliente non fornisca istruzioni entro la scadenza dei titoli o la data di rimborso dei titoli estratti o rimborsati anticipatamente, la Banca è autorizzata a curarne la riscossione provvedendo all'adempimento di tutte le relative formalità e a reimpiegare il controvalore in altrettanti titoli della stessa specie, quantità e durata. Gli importi riscossi ed i titoli acquistati sono soggetti all'originario vincolo di pegno.

Obbligo di reintegrazione della garanzia

Qualora il valore dei titoli costituiti in pegno abbia subito, per qualsiasi causa, una diminuzione rispetto al valore iniziale, e la garanzia non sia stata integrata con altri titoli di gradimento della Banca, il cui valore sia tale da consentire il permanere del credito concesso, la Banca, fermi i diritti derivanti dal rapporto garantito, ha facoltà di ridurre proporzionalmente il credito, dandone immediata comunicazione al debitore.

Realizzo della garanzia senza formalità e preavviso

In caso di inadempimento da parte del debitore delle obbligazioni garantite, la Banca, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto o azione, e rimossa ogni e qualsiasi eccezione al riguardo, è espressamente autorizzata a realizzare in tutto o in parte, anche in più riprese, i titoli ed i valori costituiti in pegno senza necessità di preavviso, di intimazione, di costituzione in mora, di preventiva escussione e di particolari formalità per il realizzo.

In particolare, la Banca è autorizzata a:

- utilizzare, secondo necessità, il controvalore di parte o di tutti i titoli;
- soddisfarsi direttamente sulle somme depositate su libretti di risparmio o ad esigerne direttamente l'importo nel caso di libretti emessi da altre banche, sino alla concorrenza di quanto dovutogli. Se i libretti sono vincolati a termine, la Banca può soddisfarsi direttamente sulle somme depositate o esigerne l'importo alla banca emittente i libretti, anche durante il corso del vincolo, fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto, operando il rimborso anticipato, anche nel caso di libretti emessi da altre banche, ove dalle stesse consentito;
- nel caso siano costituiti in pegno certificati rappresentativi di quote di fondi comuni di investimento, siano essi nominativi o al portatore, ad esercitare il diritto di riscatto sottoscrivendo la relativa domanda di rimborso;
- utilizzare, totalmente o parzialmente, i buoni fruttiferi o i certificati di deposito anche prima della loro scadenza e senza l'intervento del cliente. Sulle somme rimaste eventualmente disponibili la Banca corrisponde gli interessi al tasso dei depositi a risparmio ordinario.

Estensione del pegno costituito dal terzo ad ogni altro debito del terzo verso la Banca

Se i titoli ed i valori sono costituiti in pegno da un terzo, nel caso in cui il terzo risulti egli stesso debitore verso la Banca in dipendenza di altre operazioni, il pegno si intende costituito anche a garanzia di detti altri debiti, e la Banca ha facoltà di utilizzare le somme ricavate dalla vendita di titoli e valori ad estinzione o a decurtazione dell'una o dell'altra esposizione debitoria, o di entrambe.

Controversie e Foro giudiziario.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto ed all'utilizzazione dei Servizi in esso regolati è competente in via esclusiva il Foro di Bologna, se il Cliente è un "Professionista"; quello di residenza o domicilio eletto del Cliente se lo stesso è un "Consumatore".